

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2013.

Disposizioni per l'adozione di un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

Visto in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92-*quinquies* «Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, n. 18354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2011, n. 309, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica»;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione

n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012, n. 10071, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli articoli 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;


Ritenuto necessario adempiere a quanto previsto dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di «non conformità» riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori;

Ritenuto necessario altresì adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio;

Ritenuto opportuno fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle «non conformità» e delle misure ad esse corrispondenti;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92-*quinquies* del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle «non conformità» rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attività istituzionale;



Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;

Ritenuto necessario abrogare l'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378;

Sentito il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce un elenco di «non conformità» riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'Allegato I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

Art. 2.

Definizione di Non Conformità

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.

2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.

3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Art. 3.

Inosservanza

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.

3. La diffida consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:

per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza;

per il trattamento della non conformità;

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Art. 4.

Irregolarità

1. L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale.

2. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.

3. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;


per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.

6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.



Art. 5.

Infrazione

1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello «status» aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

3. La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'Allegato I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;

per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc. ...);

per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18321.

4. L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'Allegato 6 punto 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.

Art. 6.

Ritorno in conversione

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purché il terreno abbia concluso il periodo di conversione.

2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stato utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Art. 7.

Modalità e termini per la gestione della non conformità

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.

Art. 8.

Aree Non Conformità

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:

- Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;
- Area dei Documenti di Certificazione;
- Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;
- Area delle norme di Produzione Vegetale;
- Area delle norme di Produzione Zootecnica;
- Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;
- Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;
- Area delle norme di Importazione da Paesi Extra-UE;
- Area delle Specifiche di Prodotto;
- Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;
- Area della Reiterazione delle Non conformità.

2. L'Allegato I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.



Art. 9.

Comunicazioni

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.

2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 10.

Soppressione Cautelativa

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Art. 11.

Mancato adempimento e Reiterazione

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'Allegato I.

3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Art. 12.

Ricorso

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.

2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.

3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'Allegato III del presente decreto.

Art. 13.

Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.

2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.

3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.

4. L'Allegato III del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, n. 18378 è abrogato.

Art. 15.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 297



TABELLA NON CONFORMITA'										
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note	
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza o incompiutezza della documentazione relativa all'appello a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida		Art. 86 Reg. CE 899/2008		
			A1.02	Errore o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 899/2008 Art. 2 D.M. 1832/2012		
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida			Art. 28 Reg. CE 834/2007	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida			Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 899/2008	
			A1.05	Manca la compilazione o mancata aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida			Art. 28 Reg. CE 899/2008 Art. 28 Reg. CE 834/2007	
			A1.06	Mancata compilazione o mancata aggiornamento e non corretta archiviazione dei documenti obbligatori in base alla mancata informatizzazione della notifica sanitaria	Inosservanza	Diffida			Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012	
			A1.07	Mancata compilazione o mancata aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori ed esportati con l'ODC	Inosservanza	Diffida			Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 899/2008	
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o dei prelievi di lavorazione per le aziende misle	Inosservanza	Diffida			Art. 26 Reg. CE 899/2008	
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separate o di scarti di produzione ed archiviazione	Inosservanza	Diffida			Art. 72 Reg. CE 899/2008	
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida			Art. 91 Reg. CE 899/2008 Art. 3 D.M. 1007/2012	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inservanza si manifesta in irregolarità che non esprime le indicazioni bibliografiche.
			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida				
A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida							
A3	A3.01	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione 12 mesi		TITOLO IV Reg. CE 899/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.	
	A3.02		A3.02	Manomissione documenti o falsi comunicati	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 67 Reg. CE 899/2008		
	A3.03		A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi				
Documenti di Certificazione	B1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	B1.01	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al Cliente	Inosservanza	Diffida				
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da etichetta diversa da quella autorizzata	Inosservanza	Diffida			Art. 29 Reg. CE 834/2007	
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove sussistano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida				
			B1.04	Utilizzo errato delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida				Art. 23 Reg. CE 834/2007 Art. 31 punto 1 Reg. CE 899/2008 Art. 24 Reg. CE 834/2007
B2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromettono la qualificazione del prodotto	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'ODC	Irregolarità	Suppressione					
		B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi			Art. 29 Reg. CE 834/2007		
B4	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromettono la qualificazione del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni o certificazioni di conformità rilasciate dall'ODC	Infrazione	Esclusione					




Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	Descrizione della prescrizione	Violazione	Conseguenza	Articoli di legge				
C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida	Art. 66 Reg. CE 899/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007		
		C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida	Art. 31 Reg. CE 899/2008		
		C1.03	Inadeguata separazione spaziotemporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida	Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 899/2008		
		C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida	Art. 69 Reg. CE 899/2008		
		C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri voci operanti anche su altri schemi di certificazione	Inosservanza	Diffida	Art. 92 Reg. CE 899/2008 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 899/2008		
		C1.06	Mancata redazione dei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida	Art. 31 Reg. CE 899/2008		
		C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida	Art. 24 e 35 e All. 7 Reg. CE 899/2008		
		C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori contigui	Inosservanza	Diffida	Art. 33 Reg. CE 899/2008		
		C1.09	Mancata verifica del documento qualificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida	Art. 29 Reg. CE 834/2007 Art. 31 Reg. CE 899/2008		
		C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida	Art. 31 Reg. CE 899/2008		
C2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromettono la qualificazione del prodotto	C2.01	Utilizzo di strutture non certificate per il trasporto di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida	Art. 26 Reg. CE 834/2007		
		C2.02	Impossibile identificazione del prodotto e dell'imballaggio	Irregolarità	Soppressione	Art. 31 Reg. CE 899/2008		
		C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme a un lotto (compreso il reso)	Irregolarità	Soppressione	Art. 66 par. 2 Reg. CE 899/2008		
		C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione	Art. 63 Reg. CE 899/2008		
		C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda	Irregolarità	Soppressione	Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 899/2008		
		C2.06	Mancata separazione spaziotemporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione	Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 899/2008 Art. 28 Reg. CE 834/2007		
		C2.07	Utilizzo di strutture non certificate per il trasporto di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione	Art. 28 par. 4 Reg. CE 834/2007		
		C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'edo	Infrazione	Sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione...			
		C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi			
		C3.03	Uso di prodotti contenenti ogni o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Art. 9 Reg. CE 834/2007		
C4	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione	C4.01	Negativo accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione	Art. 67 Reg. CE 899/2008		
		D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di sementi non ancora utilizzate)	Inosservanza	Diffida	Art. 45 Reg. CE 899/2008		
		D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida	Art. 12 Reg. CE 834/2007		
		D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida	Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007		
		D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertiti	Inosservanza	Diffida	Art. 35 par. 2 Reg. CE 899/2008		
		D1.06	Superamento dei limiti consentiti di irrorazione (70% di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli ericoidi ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida	Art. 3 Reg. CE 899/2008		
		D1.07	Utilizzo di prodotti non ammessi nella produzione di prodotti non autorizzati	Inosservanza	Diffida	Art. 7 Reg. CE 899/2008		
		D1.08	Utilizzo di prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga o se sussistono i requisiti per la concessione a par condicio da sottoporre	Inosservanza	Diffida	Art. 45 Reg. CE 899/2008		
		D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida	Art. 6 Reg. CE 834/2007		
D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione	Art. 40 par. 1 lett. a) Reg. CE 899/2008		
		D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione	Art. 12 Reg. CE 834/2007		
		D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione	Art. 40 par. 1 Reg. CE 899/2008		
		D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili, prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione	Art. 11 Reg. CE 834/2007		
		D2.05	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione	Art. 45 Reg. CE 899/2008		
		D2.06	Utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattati con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga o se non sussistono i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione	Art. 45 Reg. CE 899/2008		
		D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008
				D3.02	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008
				D3.03	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008
D3.04	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.05	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.06	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.07	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.08	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.09	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3.10	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica			Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
D3	Inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.02	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.03	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.04	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.05	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.06	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.07	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.08	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.09	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		
		D3.10	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione 6 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 899/2008		



F1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della validazione standard per i nuovi impianti con produzioni >20 t	Insoservanza	Difidat	Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008
		F1.02	Assenza di procedure dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sui pesci	Insoservanza	Difidat	Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008
		F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Insoservanza	Difidat	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008
		F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la cooperazione delle alghe marine	Insoservanza	Difidat	Art. 6 quater Reg. CE 889/2008
		F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Insoservanza	Difidat	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008
		F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionale all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Insoservanza	Difidat	Art. 25 decies Reg. CE 889/2008
		F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Insoservanza	Difidat	Art. 6 Reg. CE 889/2008
		F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Insoservanza	Difidat	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008
		F1.09	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Insoservanza	Difidat	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008
		F1.10	Mancato rispetto del tempo per la gestione sostenibile	Insoservanza	Difidat	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
		F1.11	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'installazione del nuovo impianto e/o del seme per i molluschi	Insoservanza	Difidat	Art. 25 septies par. 1 Reg. CE 889/2008
		F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'installazione del nuovo impianto e/o del seme per i molluschi	Insoservanza	Difidat	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008
		F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Insoservanza	Difidat	Art. 25 sexties par. 4 Reg. CE 889/2008
		F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Insoservanza	Difidat	Art. 25 sexties par. 3 Reg. CE 889/2008
		F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologicati	Insoservanza	Difidat	Art. 25 vices par. 5 Reg. CE 889/2008
		F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti del sistema di disinfezione	Insoservanza	Difidat	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008
		F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle diappe e/o alla gestione dell'effluente biologico	Insoservanza	Difidat	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008
		F1.18	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle diappe e/o alla gestione dell'effluente biologico	Insoservanza	Difidat	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008
		F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione delle alghe, non adeguate	Insoservanza	Difidat	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008
		F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Insoservanza	Difidat	Art. 25 septidies par. 2 Reg. CE 889/2008
		F1.21	Reazione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Insoservanza	Difidat	Art. 25 duodecies par. 2 Reg. CE 889/2008
		F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in acquacoltura biologica	Insoservanza	Difidat	Art. 25 vices par. 2, Art. 7 Reg. CE 889/2008
		F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Insoservanza	Difidat	Art. 19 par. 1 lett. c Reg. CE 889/2008
F2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il litobattone, introdotto come concorrente	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008
		F2.02	Mancato rispetto dei criteri di densità in vasca superiore al 10%	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 bis, Art. 8 bis, Reg. CE 889/2008
		F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali algali	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 undecies par. 4 Reg. CE 889/2008
		F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti algali	Irregolarità	Suppressione	Art. 36 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008
		F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 undecies par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali algali in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in vasca di allevamento di alghe erodibili in un anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 undecies par. 2 Reg. CE 889/2008
		F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in vasca di allevamento di alghe erodibili in un anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.08	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in vasca di allevamento di alghe erodibili in un anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in vasca di allevamento di alghe erodibili in un anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.10	Pratiche di associazione delle alghe non conformi	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.11	Rischio delle alghe marine destinate alla idratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare e dall'acqua potabile	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.12	Rischio delle alghe marine fresche, con prodotti diversi dall'acqua di mare e dall'acqua potabile	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
		F2.14	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in acquacoltura biologica	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008
F3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	F3.01	Impiego di farmaci e derivati omonimi di sostanze stimolanti della crescita e di altri prodotti non autorizzati per l'acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione 12 mesi	Art. 15 par. 1 lett. d Reg. CE 884/2009 Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008
		F3.02	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione di alghe erodibili in un anno	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008
		F3.03	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione di alghe erodibili in un anno	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008
		F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008



Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	Inadempimento lievi nella preparazione dei prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica o sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 899/2008	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'insostenibilità si trasferisce in irregolarità che comporta la soppressione della indicazione biologica.
			G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della lavorazione	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 899/2008	
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capitolo 6 e 7 Reg. CE 899/2008	
			G1.04	Uso di prodotti chimici nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 26 par. 4, All. 7 Reg. CE 899/2008	
	G2	Inadempimenti di carattere sostanziale nella gestione dei documenti che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica o non sussistevano i requisiti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 899/2008	
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 899/2008	
			G2.03	Uso di pratiche non autorizzate per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di piante per uso alimentare	Irregolarità	Soppressione		Art. 10 Reg. CE 834/2007	
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 Reg. CE 899/2008	
			H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		Art. 33 par. 1 Reg. CE 834/2007	
			H1.02	Carenza nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 2352/2008	
	Norme di Importazione dai paesi EXTRA-EU	Inadempimenti lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H1.03	Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 899/2008	
			H1.04	Mancata comunicazione, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 83 Reg. CE 899/2008	
			H1.05	Mancata comunicazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 2352/2008	
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		Art. 84 Reg. CE 899/2008	
H1.07			Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 1 par. 3 D.M. 18379/2012		
H1.08			Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 11 par. 2 D.M. 18354/2009		
H1.09			Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 par. 2 Reg. CE 899/2008		
H1.10			Mancato avviso all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 899/2008		
H1.11			Assenza dell'originale del certificato di controllo o equivalente	Inosservanza	Diffida		Art. 13 Reg. CE 899/2008		
H1.12			Assenza dell'originale del certificato di controllo o equivalente	Inosservanza	Diffida		Art. 13 Reg. CE 899/2008		
H2	Inadempimenti di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H2.01	Assenza della contabilità di magazzino o inadeguata	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 2352/2008		
		H2.02	Commercializzazione e attività di magazzino con utilizzo di certificati di ispezione non verificati e non sudimati dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 2352/2008		
		H2.04	Medaglia di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conforme alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione		Art. 83 Reg. CE 899/2008		
		H2.05	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione				
H3	Inadempimenti di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione amministrativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 19 Reg. CE 2352/2008	con soppressione, se del caso	
		H3.02	Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2846/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese		Art. 28 par. 1 Reg. CE 834/2007	con soppressione, se del caso	
		H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo - controllo a campione	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 13 Reg. CE 2352/2008	con soppressione, se del caso	
		H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 29 Reg. CE 834/2007	con soppressione, se del caso	



Specifiche di Prodotto	I2	Inadempimento di carattere sostanziale delle specifiche di qualificazione del prodotto.	L2.01	Presenza nei prodotti coltivati e nei mezzi tecnici (o materie prime) di residui dell'operatore di pesticidi di sostanza attiva non ammessa in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm.	Irregolarità	Soppressione	D.M. n. 309/2011 Reg. (CE) n. 1829/03 Reg. (CE) n. 1831/03	
	I3	Inadempimento di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo.	L3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici o/o materie prime, utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse o/o presenza di DNA modificato.	Infrazione	Sospensione 1 mese		
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida.	Inosservanza	Diffida		
	L2		L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso.	Irregolarità	Soppressione		
	L3		L3.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche.	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
	L4		L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche.	Infrazione	Esclusione		
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA RIC della stessa area).	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nel giro di 30 mesi.
	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA RIC della stessa area).	Infrazione	Esclusione		Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nel giro di 30 mesi.
	M4		M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA RIC della stessa area).	Infrazione	Esclusione		Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nel giro di 30 mesi.
	M4		M4.02	Dopo 2 sospensioni (alla SECONDA RIC della stessa area).	Infrazione	Esclusione		Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nel giro di 30 mesi.

NOTA ESPLICATIVA
 AREA LIVELLO 1 : Inosservanza (DIFFIDA)
 AREA LIVELLO 2 : Irregolarità (SOPPRESSIONE)
 AREA LIVELLO 3 : Infrazione (SOSPENSIONE)
 AREA LIVELLO 4 : Infrazione (ESCLUSIONE)



